

IANNUZZI, GNECCHI e BERRETTA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che:

la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali INPDAP, istituita con la legge n. 662 del 1996, eroga prestazioni in favore degli iscritti e pensionati INPDAP;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 45 del 2007, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ha esteso l'accesso alle prestazioni erogate dall'INPDAP ai pensionati che usufruiscono di trattamento di quiescenza a carico delle gestioni pensionistiche dell'INPDAP, nonché ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165), iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP; inizialmente, il citato decreto ministeriale n. 45 del 2007 prevedeva l'iscrizione automatica dell'interessato alla predetta gestione credito INPDAP a decorrere dal 1o novembre 2007, a seguito di un meccanismo di silenzio assenso e salva manifestazione scritta di volontà contraria all'iscrizione da parte degli aventi diritto, da esercitare entro il 31 ottobre 2007;

ne è derivata però, una situazione di incertezza e di forte contrarietà al meccanismo del silenzio-assenso e della iscrizione automatica da parte di sindacati dei pensionati e delle associazioni dei consumatori;

il legislatore con l'articolo 3-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007 n. 159, convertito, dalla legge 29 dicembre 2007, n. 222, ha abolito tale meccanismo sostituendolo con la sola possibilità di iscrizione facoltativa con adesione esplicita preventiva da rendere entro il termine perentorio dei sei mesi successivi all'entrata in vigore della predetta legge n. 222 del 2007, vale a dire entro il 31 maggio 2008;

pertanto i soggetti interessati, per effetto di questa novella legislativa, avrebbero dovuto aderire con espressa dichiarazione di volontà diretta all'INPDAP ed all'amministrazione presso cui lavorano, ovvero per i pensionati all'ente erogante il trattamento di quiescenza, entro il termine inderogabile del 31 maggio 2008, con iscrizione alla gestione a decorrere dal 1o giugno 2008 e con conseguente diritto a fruire immediatamente di tutte le prestazioni;

per i lavoratori poi, che hanno maturato il trattamento pensionistico a decorrere dal 1o giugno 2008, la manifestazione di adesione alla gestione INPDAP avrebbe dovuto intervenire al momento del collocamento a riposo;

tuttavia, anche questa nuova modalità di iscrizione su base volontaria ha generato incertezze e disorientamento fra gli oltre 2.600.000 pensionati iscritti all'INPDAP;

il termine perentorio del 31 maggio 2008 pare in contrasto con lo spirito e la ratio della disposizione di cui all'articolo 3-bis della legge n. 222 del 2007, che era appunto finalizzata a favorire l'accesso al

credito agevolato alla intera platea di tutti i dipendenti e pensionati pubblici, ancor di più in una fase di così profonda e drammatica crisi economico-sociale e di caduta molto pesante del livello dei consumi;

appare, quindi, necessaria e opportuna una modifica normativa che consenta l'iscrizione in qualsiasi momento alla gestione INPDAP, attraverso l'adesione esplicita di pensionati e dipendenti;

a tal fine, per assicurare l'equilibrio finanziario della gestione INPDAP, si potrebbe prevedere che l'accesso alle prestazioni coperte dalla gestione sia produttiva di effetti dopo qualche mese dalla data di adesione e di iscrizione -:

se il Governo non ritenga necessario per tutte le considerazioni che precedono, la modifica normativa dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007 n. 45, diretta a consentire in qualsiasi momento l'iscrizione facoltativa alla gestione unitaria del credito INPDAP, con adesione esplicita preventiva per i pensionati pubblici e INPDAP nonché per i dipendenti delle medesime amministrazioni iscritte a gestioni pensionistiche diverse dall'INPDAP, prevedendo, ove sia indispensabile per garantire l'equilibrio finanziario della gestione, che tale iscrizione dia titolo a ricevere le relative prestazioni creditizie e sociali, dopo il

decorso di qualche mese dalla adesione.
(5-05483)